

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 212/RE DEL 08 NOVEMBRE 2021

Pratica n. 403/RE del 08/11/2021

STRUTTURA PROPONENTE		Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa
CODICE CRAM	DG.007.01.7F	Obiettivo Funzione: B01GEN

OGGETTO	Affidamento in comodato oneroso, in favore alla ASD ASAL- Autocross Latina, del terreno ARSIAL sito in Comune di Aprilia, località Campoverde.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ISTRUTTORE (Fabrizio Limiti)	RESPONSABILE P.O. (Vianella Di Pietro)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)
 FABRIZIO LIMITI ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 09.11.2021 12:08:35 GMT+00:00	 VIANELLA DI PIETRO ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 09.11.2021 14:24:39 GMT+01:00	Firmato digitalmente da Fabio Genchi CN = Fabio Genchi O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO T = DIRETTORE GENERALE C = IT
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da
Fabio Genchi
CN = Fabio Genchi
O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO
T = DIRETTORE GENERALE
C = IT

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N°	212/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, li 08/11/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 211/RE DEL 08 NOVEMBRE 2021

OGGETTO: Affidamento in comodato oneroso, in favore alla ASD ASAL- Autocross Latina, del terreno ARSIAL sito in Comune di Aprilia, località Campoverde.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

- VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i";
- VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 Luglio 2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato), la variazione n. 4, la variazione n. 5 e la variazione n. 6 al "Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo schema riassuntivo di cui all'Allegato A) DGR 235/2021 – Bilancio di previsione 2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio;
- VISTE le Deliberazioni del CdA 23 Settembre 2021, n. 18-RE e 03 Novembre 2021, n. 32-RE, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente, la variazione n. 7 e la variazione n. 8 al "Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- ATTESO che ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL n. 10 gennaio 1995 n. 2, nonché successive modifiche ed integrazioni, i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;
- ATTESO che nel descritto patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, il terreno sito in Comune di Aprilia, località Campoverde, censito al catasto terreni di detto Comune al foglio 143 con le particelle 124 e 125 con superficie complessiva di circa ha 12.91.60, il quale, giusta Deliberazione Arisial n. 513 del 20/12/2011, venne affidato, per la durata di anni uno all'ASD- ASAL, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AUTOCROSS LATINA, con sede legale in Latina Via della Speranza 71, loc. Borgo Bainsizza, per essere usufruito in occasione di programmate manifestazioni sportive e gare di autocross;
- ATTESO che nelle successive annualità, con provvedimenti direttoriali, si è provveduto al rinnovo alla ASD – ASAL dell'atto di affidamento in comodato oneroso ai medesimi patti e condizioni di cui alla precedente Deliberazione Arisial;
- VISTO il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 07/12/2016, con il quale il rappresentante legale di ARSIAL e del Comune di Aprilia hanno inteso, nell'ambito della mission dell'Agenzia, programmare la valorizzazione dei beni individuati nelle aree ex CEF ed ex COFF nonché della descritta Area sita in località Campoverde, per le quali, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, sono previste concessioni amministrative trentennali a favore del Comune di Aprilia, per cui, in caso richiesta per la formalizzazione dei citati impegni assunti da ARSIAL e dal Comune di Aprilia, è opportuno prevedere la restituzione in qualsiasi momento ed in tempi congrui del terreno dato in uso alla ASD- ASAL con impegno, da parte di ARSIAL, alla restituzione del parziale indennizzo in proporzione al restante periodo di affido;

- VISTA la deliberazione n. 21 del 04/05/2015 con la quale l'Amministratore Unico dell'Agenzia, nell'autorizzare il rinnovo dell'affidamento oneroso e la custodia di detto cespite, ebbe a definire l'importo dell'indennizzo in € 2.000/00 dovuto dalla richiedente a compensazione degli oneri fiscali e tributari che l'Agenzia sostiene per il cespite di che trattasi per un periodo semestrale;
- ATTESO che nelle successive annualità alla ASD – ASAL è stato rinnovato l'atto di affidamento in comodato oneroso, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto Rep. 63/16;
- VISTO l'ultimo contratto di affidamento in comodato oneroso rep. 110/2020, con il quale è stato rinnovato, giusta Determinazione direttoriale n. 565 del 29/10/2020, il precedente contratto di affidamento per l'annualità 2019/2020 (Rep. 52/2019), alle medesime condizioni di cui al contratto Rep. 63/16;
- VISTA la richiesta email del giorno 11/10/2021, presentata via PEC il giorno 08/11/2021, ed acquisita da Arisial con protocollo 2826/2021, con la quale il sig. Massimiliano Paniconi, in qualità di presidente dell'ASAL Autocross di Latina, ha chiesto di rinnovare di una ulteriore annualità, ai medesimi patti e condizioni, il citato atto di affidamento oneroso rep. 110/2020, avente la scadenza in data 31/10/2021;
- RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell'attuazione del descritto Protocollo di Intesa sottoscritto tra Arisial ed il Comune di Aprilia, autorizzare temporaneamente il rinnovo dell'affidamento alla soc. ASAL di Latina per l'uso, a titolo oneroso, del terreno in questione;
- SU PROPOSTA ed istruttoria dell'Area Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE, alla Associazione Sportiva Dilettantistica ASAL (Associazione Sportiva Autocross Latina), con sede legale in Borgo Bainsizza, Via della Speranza 71, Latina – P. IVA e C.F. 02426530594, per l'annualità 2021/2022, l'utilizzo oneroso del terreno di proprietà ARSIAL, sito in Comune di Aprilia - località Campoverde, distinto in catasto al foglio 143 particelle 124 e 125 per la superficie complessiva di circa ha 12.91.60.

DI DEFINIRE in un anno la durata dell'affidamento e in € 4.000,00 (quattromila/00) l'indennizzo oneroso che la ASD-ASAL dovrà corrispondere ad ARSIAL a compensazione degli oneri fiscali e tributari che l'Agenzia sostiene per il cespite di che trattasi.

DI DEFINIRE, in virtù del menzionato Protocollo d'intesa, che il rinnovo dell'affidamento è sottoposto all'irrevocabile condizione di immediato rilascio, ovvero in tempi congrui, qualora il terreno in affido sia richiesto da una delle parti firmatarie del Protocollo d'intesa. In tal caso è prevista la restituzione del residuale indennizzo in rapporto al periodo non goduto dall'affidataria ASD – ASAL.

DI APPROVARE l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di affidamento in comodato oneroso.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23				x		x	
D. Lgs 33/2013	30				x		x	

Allegato "A"

ATTO DI AFFIDAMENTO ONEROSO

L'Agenda Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "**ARSIAL**" o "**Agenzia**", rappresentata nel presente atto dal dr. Ing. Mario Ciarla, nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenda con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 ottobre 2020

"proprietaria"

E

Il sig. **Paniconi Massimiliano**, nato a
nella qualità di Presidente della **ASAL – Associazione Sportiva Autocross Latina**, con sede in Latina, Via della Speranza 71 - loc. Borgo Bainsizza CF e p. IVA 02426530594;

"affidatario"

P R E M E S S O

- che nel patrimonio immobiliare dell'Agenda è compreso, tra l'altro, il terreno sito in Comune di Aprilia, località Campoverde, distinto in catasto al foglio 143, particelle 124 e 125 per la superficie complessiva di ha 12.91.60;
- che il descritto cespite, giusta Determinazione direttoriale n. 565 del 29/10/2010, successivamente formalizzata con Atto di affidamento oneroso rep. 110/2020, venne affidato, per la durata di anni uno e per un compenso forfettario di € 4.000/00, all'ASD-ASAL, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AUTOCROSS LATINA, con sede legale in Latina Via della Speranza 71, loc. Borgo Bainsizza, per essere usufruito in occasione di programmate manifestazioni sportive e gare di autocross;
- che, il sig. Massimiliano Paniconi, con istanza del 08/11/2021, acquisita da Arisial con protocollo 2826/2021, ha chiesto di rinnovare di una ulteriore annualità, ai medesimi patti e condizioni, il citato atto di affidamento oneroso rep. 110/2020, avente la scadenza in data 31/10/2021;
- ritenuto di dover condizionare il rinnovo dell'affidamento oneroso alle esigenze del Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 7/12/16, con il quale i rappresentanti legali di ARSIAL e del Comune di Aprilia hanno programmato la valorizzazione dei beni individuati nelle aree ex CEF ed ex COFF nonché della descritta Area sita in località Campoverde, per le quali, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, sono previste concessioni amministrative trentennali a

favore del Comune di Aprilia, per cui, in caso richiesta per la formalizzazione dei citati impegni assunti da ARSIAL e dal Comune di Aprilia, è opportuno prevedere la restituzione in qualsiasi momento ed in tempi congrui del terreno dato in uso alla ASD- ASAL con impegno, da parte di ARSIAL, alla restituzione del residuale indennizzo in rapporto al periodo non goduto dall'affidataria ASD – ASAL;

- che con determinazione direttoriale n. del .../.../2021, l'Agenzia ha autorizzato, il rinnovo del decaduto atto di affidamento oneroso, per la durata di anni uno e a fronte del compenso forfettario di € 4.000/00 a patti e condizioni meglio descritti nella predetta determinazione.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ARSIAL concede al sig. **Massimiliano Paniconi**, nato a _____, CF _____ nella qualità di Presidente dell'**ASAL** – Associazione Sportiva Autocross Latina, con sede in Latina, Via della Speranza 71 loc. Borgo Bainsizza, CF e p. IVA 02426530594, l'utilizzo oneroso del terreno di proprietà dell'Agenzia sito in Comune di Aprilia, località Campoverde, catastalmente individuato al foglio 143, particelle 124 e 125 per la superficie complessiva di ha 12.91.60.

L' affidamento, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai seguenti articoli, comporterà l'utilizzo del bene nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Nell'ambito del consentito utilizzo, il sig. Massimiliano Paniconi si impegna a mantenere integro l'immobile affidato, eseguendo tutte quelle iniziative atte alla sua naturale conservazione.

Eventuali attività esercitate volte alla tutela dell'immobile in argomento che richiedano nulla osta di Enti e/o Associazioni questi, previo assenso dell'Agenzia, sono a totale carico dell'affidatario, così pure i permessi e le autorizzazioni di competenza.

ART. 1 – premesse

Tutte le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2 – durata dell'atto

L'affidamento e l'utilizzo del terreno ARSIAL, con decorrenza dal 1° novembre 2021, avrà valenza annuale con scadenza 31 ottobre 2022 e non è tacitamente rinnovabile, salvo diversa scadenza come quanto descritto nelle premesse e nel successivo articolo 5.

ART. 3 – indennizzo

L'indennizzo forfettario, da corrisponderci in un'unica soluzione alla sottoscrizione del presente atto, è quantificato in **€ 4.000/00** (quattromila/00).

ART. 4 – responsabilità dell'affidatario

L'affidatario prende in consegna e si costituisce sorvegliante del terreno nello stato di fatto in cui attualmente si trova.

Egli esonera e malleva espressamente l'ARSIAL da ogni responsabilità per danni diretti ed

indiretti a persone e/o cose che potessero essere causati da fatto doloso o colposo da parte dell'affidatario medesimo e/o da parte di terzi in genere.

ARSIAL dichiara che non intende partecipare alla gestione che l'affidatario esplicherà facendo uso del terreno oggetto del presente atto.

La parte affidataria, inoltre, dichiara che ARSIAL è estranea ad ogni responsabilità connessa con la gestione del bene oggetto del presente contratto.

ART. 5 – obblighi ed oneri dell'affidatario

L'affidatario è autorizzato all'utilizzo del bene affidato mediante manifestazioni sportive e gare di autocross che non modificano lo stato originario dell'immobile.

E' fatto obbligo all'affidatario di agire con ogni mezzo consentito ai fini della salvaguardia dell'integrità del bene ARSIAL, provvedendo, ove lo ritenesse necessario, ad apporre recinzioni e/o altri accorgimenti atti a mettere in sicurezza i luoghi dati in affitto, fermo restando che le spese sostenute dall'affidatario, a questo fine, rimarranno a suo esclusivo carico, così come a suo carico verranno imputate eventuali spese per il ripristino originario dei luoghi e, ove del caso, per il risarcimento di danni causati da tale attività.

Qualora, previo congruo preavviso, ARSIAL abbia la necessità di rientrare in possesso del terreno o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali nonché in adempimento agli impegni assunti con il Protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune di Aprilia in data 7/12/16, l'affidatario si impegna all'immediata restituzione di quanto avanzato dall'Agenzia nello stato di fatto in cui è stato affidato senza che al medesimo siano riconosciute eventuali migliorie apportate e non asportabili, fatta salva, naturalmente, la riduzione proporzionale dell'indennizzo forfettario per la parte riconsegnata.

ART. 6 - divieti

E' fatto divieto assoluto porre in essere sul terreno dato in affitto opere e/o manufatti. Ove esse concorrano alla salvaguardia del bene, ovvero esse consentano un parziale utilizzo dell'immobile con opere provvisorie e rimovibili, esse potranno essere consentite previo acquisizione del progetto e successivo formale consenso.

ART. 7 – indennità di custodia

All'affidatario non sarà riconosciuta alcuna indennità per la salvaguardia del bene affidato.

ART. 8 – diritto di prelazione

Il presente atto di affidamento oneroso non darà alcun titolo e/o diritti per eventuali prelazioni in caso di vendita e/o di future concessioni.

ART. 9 – revoca

E' fatto divieto al conduttore di concedere in affitto o locazione, in tutto o in parte, il terreno dato in affidamento oneroso.

E' altresì vietato cedere comunque ad altri il godimento del bene in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, così come mutare, in tutto o in parte, la destinazione del terreno oppure svolgere attività incompatibili od in contrasto con quelle svolte dall'Agenzia.

Qualunque comportamento contrario da parte dell'affidatario comporterà l'immediata revoca dell'affidamento del terreno.

ART. 10 - sanzioni

Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dell'immobile alla scadenza, naturale o anticipata, il custode/comodatario dovrà corrispondere ad ARSIAL una indennità giornaliera, per l'abusiva occupazione, pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Resta salvo il diritto della parte proprietaria di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo del bene.

ART. 11 - risoluzione

L'inadempienza da parte dell'affidatario di qualunque dei patti contenuti nei precedenti articoli, produrrà *ipso iure* la risoluzione del contratto stesso.

ART. 12 - sostituzione e rappresentanza

E' riservata ad ARSIAL la più ampia facoltà di farsi sostituire o rappresentare da altri Enti o Istituti nei diritti, poteri ed obblighi ad esso derivanti dal presente atto e nel relativo esercizio.

ART. 13 – registrazione e bolli

Le spese di bollo e di registrazione conseguenti e susseguenti al presente atto sono a totale carico del custode/comodatario da eseguirsi presso la competente Agenzia delle Entrate.

ART. 14 – foro competente

Per ogni controversia, in merito all'applicazione del presente atto di affidamento in custodia non onerosa, è competente il Foro di Roma.

L.C.S.

ROMA lì

L'AFFIDATARIO

ARSIAL

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il custode dichiara di aver letto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente atto, per cui approva i medesimi e le clausole in essi contenute.

L'AFFIDATARIO
